

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-30 novembre 2023 – Focus sull’assegnazione agevolata dei beni

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 30 novembre ci sono molti appuntamenti con il fisco, la maggior parte dei quali sono in scadenza a fine mese.

In particolare, meritano di essere segnalate le seguenti scadenze tutte fissate il 30 novembre:

- versamento seconda o unica rata 2023 delle imposte sui redditi e IRAP, ricordando che, per le persone fisiche con reddito non superiore a 170.000 euro è possibile rimandare il versamento al 16 gennaio 2024;
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP 2023;
- presentazione LIPE terzo trimestre 2023;
- versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2023.

Inoltre, quest’anno, sempre al 30 novembre, scade il termine:

- per poter usufruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri con il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta e dell’eventuale trasformazione in società semplice;
- per il versamento dell’imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle cripto-attività da parte dei soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

20 LUNEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 21 agosto 2023.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;

- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 MERCOLEDÌ**Canone di concessione****TASSE E
IMPOSTE
VARIE**

Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).

Soggetti obbligati - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Modalità - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

23 GIOVEDÌ**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento****TASSE E
IMPOSTE
VARIE**

Attività - Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico e interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

27 LUNEDÌ**Elenchi Intrastat – Periodicità mensile****IVA****Attenzione**

La scadenza originaria è il 25 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a ottobre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

	<p>- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.</p> <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quarter) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	---

28 MARTEDÌ**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (novembre – dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

30 GIOVEDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari**

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE**Soggetti che effettuano operazioni in oro**

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimen-

	<p>to e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
IVA	<p>Opzioni IVA ed imposte dirette</p> <p>Attività - Comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.</p> <p>Modalità - I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.</p> <p>I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Remissione in bonis</p> <p>Attività - Termine ultimo per "sanare" l'eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.</p> <p>Modalità - Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento; • effettuare la comunicazione (o l'adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile; • versare "contestualmente", mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta disponibili. <p>Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la violazione non sia già stata oggetto di contestazione; • non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione IRAP – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.</p> <p>Modalità - La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi ENC – Versamento</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della sesta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003-Ires-saldo; 2001-Ires acconto-prima rata; 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi ENC – Presentazione</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.</p> <p>Modalità - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento

	<p>della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della sesta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi PF – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p>Modalità - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p>È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

	<p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della sesta rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo; • 2001 – Ires acconto – prima rata; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo; • 3812 – Irap acconto – prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SP – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p>Modalità - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Reddito SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della sesta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

	<p> Attenzione</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che rientrano nella proroga prevista per i soggetti ISA ed equiparati, pagamento, con gli interessi del 4% in ragione d'anno, della sesta rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società di persone fisiche ed enti equiparati non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi SP.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
DICHIARAZIONI	<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p>Modalità - Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
IMPOSTE DIRETTE	<p>Acconto seconda rata IRAP</p> <p>Attività - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed equiparati e soggetti IRES.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Acconto seconda rata IRES</p> <p>Attività - Pagamento della seconda o unica rata dell'IRES.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio – 31 dicembre.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o</p>

	acconto in unica soluzione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Acconto seconda rata IRPEF</p> <p><i>Attività</i> - Pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi – PF (Persone fisiche) o modello Redditi-SP (Società di persone).</p> <p> Attenzione</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p><i>Attività</i> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><i>Modalità</i> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p><i>Attività</i> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di ottobre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><i>Modalità</i> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro</p>

	<p>dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
IVA	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE". <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p><i>Attività</i> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di ottobre.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><i>Modalità</i> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2022.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p><i>Modalità</i> - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE". <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p><i>Attività</i> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di ottobre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di settembre</i>.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

	<p>tica.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta di bollo su fatture elettroniche</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 5.000 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <p>- "2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci e trasformazione agevolata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 2 ottobre ed è stata prorogata dall'art. 4 D.L. n. 132/2023.</p> <p>Attività - Termine per poter usufruire dell'assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri con il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e all'eventuale trasformazione in società semplice.</p> <p>Soggetti obbligati - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi dai beni strumentali.</p> <p>Modalità - L'assegnazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p> <p>Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata devono versare l'imposta sostitutiva dovuta entro il 30 novembre 2023.</p> <p>Per il versamento tramite modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo (risoluzione 26/6/2023, n. 30/E):</p> <p>- "1836" denominato "Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";</p>

IMPOSTE DIRETTE

- "1837" denominato "Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annulate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

Regolarizzazione agevolata criptovalute - Versamento

Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle cripto-attività da parte dei soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati.

Soggetti obbligati - Contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati.

Modalità - Se non sono stati realizzati redditi occorre:

- presentare un'apposita istanza di emersione;
- versare la sanzione per l'omessa indicazione.

Se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene attraverso:

- la presentazione dell'istanza di emersione;
- il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.

Per il versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- "1718" denominato "Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale";

- "1719" denominato "Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione".

SCADENZE AGGIORNATE AL 13 NOVEMBRE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Assegnazione agevolata beni – Modalità operative

Il 30 novembre 2023 è il termine ultimo per poter usufruire dell'assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta e dell'eventuale trasformazione in società semplice.

In particolare, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Soggetti interessati

Possono applicare le disposizioni inerenti l'assegnazione agevolata ai soci le **società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni** che, entro il 30 dicembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi dai beni strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.



Attenzione

È necessario che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Possono fruire dell'agevolazione anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.

Modalità operative

Come anticipato, l'agevolazione consiste nell'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.



Attenzione

Ai fini della determinazione della **base imponibile** dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, fermo restando per tutti i beni assegnabili il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto, con riferimento ai beni immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla norma in esame, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in materia di imposta di registro (art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986).

Il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri deve essere individuato in base alle ordinarie disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

Inoltre:

- le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%;
- per le assegnazioni e le cessioni ai soci le aliquote dell'**imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le **imposte ipotecarie e catastali** si applicano in misura fissa.

Versamento dell'imposta sostitutiva

Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata devono versare l'imposta sostitutiva dovuta **entro il 30 novembre 2023**.

Per il **versamento tramite modello F24**, con risoluzione n. 30/E del 22 giugno 2023, sono stati ride-nominati i seguenti **codici tributo**, istituiti con risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016:

- "1836" denominato "Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "1837" denominato "Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".

L'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

Sanzioni

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.



Attenzione

Si ricorda che l'**omesso, insufficiente e/o tardivo versamento** della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata.

In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni sul ravvedimento operoso.